



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. - Sede Centrale Roma

Ente Nazionale per la protezione e

l'assistenza dei Sordi - onlus

N. 2781/29-04-2019/PARTENZA



Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Loro Sedi

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS

(3/2019)

COSA SI INTENDE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE

(nei luoghi/edifici pubblici)

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 alla lettera c) del comma 2 dell'art. 1, specifica che la barriera architettonica deve intendersi ANCHE la mancanza di segnalazioni per l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e la indicazione in particolare dei luoghi "di pericolo".

La eliminazione delle barriere architettoniche così come sopra individuate è obbligatoria negli edifici pubblici di nuova costruzione, ed è obbligatoria pure in fase di ristrutturazione di edifici già esistenti. Inoltre gli edifici e spazi pubblici esistenti ANCHE SE NON SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE, hanno comunque l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la visitabilità ed accessibilità, compreso un servizio di assistenza alle persone con ridotte o impedito capacità motorie o SENSORIALI

Tutte le specifiche tecniche degli adeguamenti previsti per ogni tipologia di edificio si trovano nel **Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236**. L'art.1 del DPR 503/1996 definisce le barriere architettoniche:

Art. 1.

Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

CORREZIONE VERBALI INPS

Per procedere alla correzione dei verbali INPS di riconoscimento della sordità dei soci (L381/70) che contengono la frase: **“L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art.4 del DL 9 febbraio 2012 n.5”** si richiamano le precedenti comunicazioni della Sede Centrale ENS:

- Circolare ENS prot. 7173 del 20 settembre 2018 a cui è allegata la nota INPS 17 settembre 2018;
- Comunicazione email dell'Ufficio Affari Generali della Sede Centrale ENS a tutte le Sedi ENS del 30 novembre 2018 h 12:51.

IN SINTESI l'interessato (cioè il sordo) deve recarsi di persona al Centro Medico Legale INPS di competenza per territorio, e chiedere la correzione del verbale.

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE:

- 1-Verbale Legge 381/70**
- 2- Nota INPS del 17 sett. 2018**
- 3 -Fotocopia Documento di riconoscimento .**

SE INVECE LA FRASE SI TROVA NEL VERBALE LEGGE 104/92 NON COMPORTA NESSUNA CONSEGUENZA NEGATIVA e comunque l'INPS si è riservato di comunicare successivamente la procedura per correggere **ANCHE** i verbali della Legge 104/92 che riportano la frase non corretta.

Quindi al momento si possono correggere SOLAMENTE I VERBALE L.381/70 ma, attenzione, bisogna controllare se la frase esiste nel verbale: se la frase non c'è non bisogna fare nulla.



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

LA PATENTE NAUTICA ANCHE PER SORDI

Come comunicato nel corso del 2018, il nuovo Codice della Nautica da diporto (Decreto Legge n.229 del 3/11/2017) **prevede, come richiesto dall'ENS, un nuovo tipo di Patente Nautica "speciale" per disabili.**

Non è stato però ancora "emanato" il decreto applicativo di tale norma, che stabilisce cioè i requisiti che devono possedere le persone disabili, **COMPRESI ANCHE I SORDI L.381/70**, per poter conseguire la patente nautica.

In mancanza del Decreto specifico che modifica i requisiti psicofisici richiesti per ottenere la patente nautica, **non è ancora possibile** conseguire la Patente Nautica.

Si vedano a tal proposito la Circolare Informativa ENS prot.1162 del 07 febbraio 2018 con allegato l'art. 29 del D.Lgs n.229 del 3 novembre 2018 ed il Comunicato Informativo pubblicato il 6 febbraio 2018 sito ENS nazionale: www.ens.it

Nella Circolare ENS e nel Comunicato, è **specificato chiaramente** che le persone con disabilità motorie e **SENSORIALI** (quindi anche i sordi) **potranno** accedere alle patenti Nautica ma i **requisiti verranno stabiliti** con un successivo Regolamento attuativo.

PROPOSTE DI LEGGE RICONOSCIMENTO LIS

Ci sono attualmente due proposte di Legge per il riconoscimento della LIS :

1- Proposta di legge: On.le BAZZARO ed altri: "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile" (AC n. 1198)

Presentata: il 26 settembre 2018

Fase Iter: Assegnata alla XII Commissione Affari Sociali il 18 marzo 2019;

2- Proposta di legge: On.le MONTARULI: "Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile" (AC n. 1695)

Presentata: il 21 marzo 2019

Fase Iter: Da assegnare

MOBILITA' DIPENDENTI P.A. e PRIORITA' AI DISABILI

Il tipo di mobilità dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere distinte a seconda che si attuino all'interno della stessa amministrazione (mobilità interna) o da un'amministrazione all'altra (mobilità esterna).

Nel primo caso, si parla di mobilità in senso improprio, in quanto il dipendente non cambia datore di lavoro e si verifica soltanto una modifica nella sede di lavoro;



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

la mobilità in senso “stretto“ è invece quella da una Pubblica Amministrazione ad un'altra Pubblica Amministrazione.

Ciò premesso, la competenza per la mobilità nella P.A. è del Dipartimento della Funzione Pubblica che oltre ad elaborare gli atti regolamentari e di indirizzo, svolge un'azione di assistenza e consulenza, tramite un apposito servizio (*Art. 8, comma 2, lettera a del D.M. 17 novembre 2015*) “**Servizio per le assunzioni e la mobilità**” che tra i vari compiti, predispone i provvedimenti di assegnazione del personale per mobilità.

Per quanto riguarda le agevolazioni ai disabili e loro familiari nella scelta della sede ai sensi della **L. 104/92 art 33 n. 6**, la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 1993 precisa che la locuzione “**ove possibile**“, in merito al diritto di scelta della sede di lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale.

Il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato.

CONVOCAZIONE A VISITA/ ELENCHI

Si ricorda che, come stabilito dalla Circolare INPS n.131 del 2009 (punto 5) la visita di accertamento dell'invalidità, deve avvenire entro **30 gg. dalla presentazione della domanda**. In caso di malati oncologici il tempo di attesa è di 15 gg. (come stabilito dalla determinazione 189/2009 e dalla circolare INPS n. 131 del 28 dicembre 2009) e dall'art. 6 della legge 80/06, e dal Decreto ministeriale del 02/08/07.

In pratica entro 30 giorni dalla domanda devono fissare la data della visita che deve svolgersi nei successivi 30 giorni, con un **termine massimo complessivo di 60 giorni**. I tempi sono uguali per tutti i disabili tranne che per i malati di tumore/cancro per cui la visita deve essere fissata entro 15 giorni e svolta nei successivi 15 giorni, con un termine massimo complessivo di 30 giorni.

L'ENS quale Ente di rappresentanza e tutela ha diritto (come anche altre associazioni ANMIC e UIC per invalidi civili e ciechi) **di conoscere le date in cui la Commissione Medica si riunisce per il riconoscimento della sordità**, anche perché l'ENS deve “avvisare” il proprio medico rappresentante di categoria.

L'INPS infatti all'inizio di ogni mese comunica le date delle sedute della Commissione che si occuperà delle domande di sordità/gravità/diagnosi funzionale.

Gli elenchi di chi presenta le domande devono essere richiesti dall'ENS alla ASL ai **sensi dell'art.24 ultimo comma Legge 24 novembre 2010 n.183.**

Cordiali Saluti

Ufficio Affari Generali

Dott.ssa Catia Mazzei
Catellone